



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica assoggettabilità a V.I.A. Società Nuzzaci Strade

SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini

- dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
 - la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);
 - la D.G.R. n. 538 del 9 maggio 2007 (Direttiva per l'espletamento e la regolamentazione delle attività del Settore Attività Estrattive - Legge regionale n. 37/85 e modifiche ed integrazioni);
 - la D.G.R. n. 1794 del 31 ottobre 2007 (Direttiva in materia di attività estrattiva - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07);

Premesso:

- che con istanza di data 22/11/2012, assunta al protocollo generale dell'Ente il 26/11/2012 al n. 119969, l'Amministratore unico di NUZZACI STRADE S.r.l., società con sede legale in Matera - Via La Martella n. 96, nell'ambito del rinnovo della iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il proprio impianto, esercito in regime "semplificato", di selezione, recupero, e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti, ubicato in località Meddre del Comune di Soletto, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento;
- che il predetto impianto si configura come "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06" e pertanto ricade tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 124061 dello 05/12/2012, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha sollecitato il proponente a procedere alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, rivolgendo altresì invito al Comune di Soletto a fornire evidenza dell'avvenuta affissione del pubblico avviso del procedimento al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n.11/2001
- che con successiva nota, prot. n. 10752 del 28/01/2013, il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, avendo rilevato, a seguito di preliminare verifica istruttoria, che:
 1. il sito d'impianto ricade all'interno di area tipizzata agricola, peraltro sede di attività di cava;
 2. la verifica di assoggettabilità si pone come adempimento ai fini del rinnovo dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, non risultando prevista, negli gli elaborati di progetto, alcuna variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto ovvero un suo potenziamento in termini di capacità di trattamento rifiuti;
 3. alla luce delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, per gli impianti esistenti, non conformi ai criteri localizzativi e che non siano delocalizzabili, dovranno essere previste idonee misure di mitigazione/compensazione;ha chiesto a NUZZACI STRADE S.r.l. di produrre i necessari chiarimenti e integrazioni documentali;
- che in data 08/02/2013 è stata acquisita, al prot. n. 13658, nota con cui la società proponente ha trasmesso copia del pubblico avviso della procedura di verifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 176 dello 06/12/2012;
- che il Comune di Soletto ha trasmesso, con nota n.1430 dello 05/02/2013 (acquisita in atti al prot. n. 13827 dello 08/02/2013), parere favorevole del Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente sulla compatibilità ambientale dell'impianto e certificazione attestante l'avvenuta affissione, all'Albo pretorio comunale, dal 27/11/2012 all'11/01/2013, del pubblico avviso della procedura;
- che con nota di data 05/04/2013, assunta al protocollo n. 34414 dello 08/04/2013, la società istante ha trasmesso la sotto elencata documentazione integrativa:
 1. Relazione tecnica descrittiva delle misure mitigative degli impatti sulle diverse matrici ambientali;

2. Relazione tecnica esplicativa delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti, con relativi elaborati grafici, che, riportanti nel dettaglio le aree di stoccaggio dei diversi materiali e delle MPS ottenute, le capacità di trattamento dei macchinari, i tempi di lavorazione e di deposito, i giorni lavorativi nel corso dell'anno, gli addetti previsti all'interno dell'impianto;
3. Tavola grafica evidenziante la separazione, non solo fisica ma anche funzionale, dell'area destinata all'attività di recupero dalle restanti aree di cava, in coerenza con le disposizioni contenute nella direttiva in materia estrattiva di cui al D.G.R. n.538/07 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.1794/07;
4. Documentazione attestante l'attivazione del procedimento presso l'ufficio regionale delle Attività Estrattive della Regione Puglia, di sospensione dell'attività estrattiva e di nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi limitatamente all'area di messa in riserva e di lavorazione, a mezzo unità di frantumazione e vagliatura, dei rifiuti in ingresso;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda l'attività di recupero di rifiuti inerti, non pericolosi, effettuata da NUZZACI STRADE S.r.l. presso il proprio impianto ubicato in territorio amministrativo di Soletto, alla località "Meddre". Tale attività è svolta, ai sensi artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, in forza d'iscrizione al n. 119 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.

La verifica attivata è stata richiesta quale adempimento preliminare al rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, giacché il proponente effettua operazioni di recupero R5 per quantità di rifiuti inerti eccedente le 10 tonnellate /giorno.

Il sito d'impianto è integrato in area sede di attività di cava (estrazione di pietra calcarea per la produzione d'inerti), svolta dalla medesima NUZZACI STRADE S.r.l., estesa per complessivi 18 ettari circa, individuata in N.C.T. al Foglio 24, mappali 11, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 57, 169, 170, 210, 256, 261, 262, 263, 264, 266, 316 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Il piazzale destinato alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti, individuato nei pressi dell'ingresso all'area e in adiacenza a capannone, occupa una superficie di circa 3.000 mq. L'impianto di recupero inerti è posto circa 200 m a sud-ovest dell'abitato di Soletto.

Il proponente non è ancora in possesso del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva e contestuale nulla-osta all'esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13) per la predetta area, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia.

Presso l'impianto sono effettuate operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a 14.000 tonnellate. Esso si configura come "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06" e pertanto ricade tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche, indica le tipologie e quantità di rifiuti recuperabili elencati nelle tabelle seguenti.

La massima quantità annua di rifiuti complessivamente trattabili presso l'impianto di NUZZACI STRADE S.r.l. è determinata in 14.000 tonnellate. Nell'ambito di tale limite al conferimento annuo il Proponente ha richiesto di poter optare liberamente tra le diverse tipologie C.E.R. assentite e per le quali risulterà iscritta al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;

- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi, i rifiuti in ingresso sono sottoposti, con impiego d'idonee attrezzature, a operazioni meccaniche di frantumazione (mediante unità di frantumazione dedicata) e vagliatura finalizzate all'ottenimento di materie prime seconde per l'edilizia.

L'area destinata all'attività di recupero è opportunamente separata dalle restanti pertinenze di cava.

L'idonea organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto delle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per la messa in riserva dei rifiuti, ha comportato la realizzazione di un piazzale pavimentato, destinato allo stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e successivo sistema di scarico, per il quale NUZZACI STRADE S.r.l. ha conseguito specifica autorizzazione della Provincia di Lecce (Determinazione Dirigenziale n. 2291 dello 04/10/2010).

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso sopra le aree pavimentate, da cui sono ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'area ove insiste l'impianto di recupero rifiuti è tipizzata, come del resto gran parte delle pertinenze di cava, come E3 - agricola produttiva.

In ossequio alle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, che per gli impianti esistenti, non conformi ai criteri localizzativi e che non siano delocalizzabili, fanno obbligo di adottare idonee misure di mitigazione/compensazione, il Proponente riferisce di aver attivato specifiche misure, quali la recinzione dell'intera area con muratura perimetrale e barriera a verde con alberi ad alto fusto (cipressi). Inoltre nel corso dell'attività di frantumazione e nell'intorno dei cumuli di materiale inerte si provvederà all'umidificazione con impianto di irrigazione.

Per quel che concerne gli aspetti della compatibilità con il vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio), il sito ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) di valore paesaggistico-ambientale distinguibile "C" e risulta privo di ambiti territoriali distinti (A.T.D.).

Il proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento (rimanendo le stesse le condizioni di esercizio) che determini ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività di cava.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale storicamente vocato ad attività estrattiva.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data novembre 2012, si attesta che l'attività di NUZZACI STRADE S.r.l. rientra nei limiti consentiti dal DPCM 1 marzo 1991 e dal DPCM 14 novembre 1997 e pertanto non provoca inquinamento acustico negli ambienti circostanti.

Le emissioni in atmosfera sono rappresentate dalle polveri che si originano durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è tra l'altro prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne. Il proponente è in possesso, per l'attività di che trattasi, di autorizzazione della Provincia di Lecce alle emissioni in atmosfera (Determinazione Dirigenziale n. 464 del 25/02/2010).

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi svolta all'interno dell'impianto è da ritenersi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di pertinenze di cava in cui sono praticate attività di cava e complementari), tenuto conto delle misure preventive/compensative per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, si ritiene poter escludere l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti in regime "semplificato", svolto da NUZZACI STRADE S.r.l., dalla procedura di V.I.A..

Fermo restando che il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti sarà comunque subordinato al provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva, limitatamente all'area di messa in riserva e di lavorazione dei rifiuti, e relativo nulla-osta all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, l'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima quantità annua di rifiuti complessivamente trattabili presso l'impianto di NUZZACI STRADE S.r.l. è determinata in 14.000 tonnellate; il Proponente avrà facoltà, nell'ambito di tale limite al conferimento annuo, di optare liberamente tra le diverse tipologie C.E.R. assentite e per le quali risulterà iscritta al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole

movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti, in condizioni di tempo asciutto e in giorni particolarmente ventosi, a bagnatura continua e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;
- l'altezza dei cumuli non dovrà superare quella della barriera a verde e comunque dovrà essere tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza per gli operatori all'interno dell'impianto;
- l'attività di frantumazione dovrà essere sospesa in condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di raffiche ventose di particolare intensità;
- la barriera a verde presente dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto dei rifiuti e del materiale prodotto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- gli autocarri utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Soleto dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità, dal 27/11/2012 al 11/01/2013;
 2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 176 dello 06/12/2012;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'impianto espresso dal Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente del Comune di Soleto;

Valutato:

- che le misure mitigative/compensative, previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia per gli impianti esistenti non conformi ai criteri localizzativi ma non delocalizzabili, messe in atto dal Proponente, sono tali da limitare gli effetti derivanti dall'esercizio dell'attività sulle diverse matrici

ambientali;

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la valutazione degli effetti ambientali connessi con le attività dell'impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, l'impianto esistente di selezione, recupero, e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti, ubicato in località Meddre del Comune di Soletto, esercito in regime "semplificato" da NUZZACI STRADE S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua attività non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il Proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima quantità annua di rifiuti complessivamente trattabili presso l'impianto di NUZZACI STRADE S.r.l. è determinata in 14.000 tonnellate; il Proponente avrà facoltà, nell'ambito di tale limite al conferimento annuo, di optare liberamente tra le diverse tipologie C.E.R. assentite e per le quali risulterà iscritta al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;

- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti, in condizioni di tempo asciutto e in giorni particolarmente ventosi, a bagnatura continua e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;

- l'altezza dei cumuli non dovrà superare quella della barriera a verde e comunque dovrà essere tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza per gli operatori all'interno dell'impianto;

- l'attività di frantumazione dovrà essere sospesa in condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di raffiche ventose di particolare intensità;

- la barriera a verde presente dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto dei rifiuti e del materiale prodotto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
- gli autocarri utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per l'esercizio dell'impianto;

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata NUZZACI STRADE S.r.L., con sede legale in Matera, alla Via La Martella, 96;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Soleto;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

SERVIZIO Ambiente e Tutela Venatoria

Il Dirigente

Ing. Dario Corsini